

Veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.

I soggetti aventi diritto a tale esenzione devono inviare al Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte (piazza Castello, 71 - 10123 Torino) oppure consegnare alla G.E.C. S.p.A. di Cuneo (corso IV Novembre 18/c) o di Torino (via Bogino 19/bis) i seguenti documenti:

- o stanza in carta semplice;
- o elenco dei veicoli per i quali si ha diritto all'esenzione;
- o copia del libretto di circolazione dei veicoli (fronte e retro) o certificato di proprietà del medesimo;
- o copia dell'atto di iscrizione al registro regionale del volontariato (legge regionale 38/1994);
- o copia dell'atto di iscrizione all'albo regionale per le cooperative sociali;
- o copia dello statuto per le IPAB.

La Regione Piemonte prenderà visione della documentazione e provvederà all'inserimento dell'esenzione dal pagamento della tassa dei veicoli aventi diritto a tale agevolazione senza inviare alcuna documentazione agli interessati.

La Regione Piemonte risponderà esclusivamente se l'istanza presentata dal contribuente non verrà accolta.

Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, variazioni della ragione sociale, cancellazioni dal registro del volontariato o dall'albo delle cooperative sociali, ecc.) successiva all'invio della domanda di esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

## ESENZIONI

Sempre a partire dal 1° gennaio 2004, la legge regionale 23/2003, come modificata dall'art. 4, legge regionale 9/2004, dispone l'esenzione dalla tassa automobilistica per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:

- Auto destinate ai disabili
- **Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica**
- **Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento**
- **Veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile**
- **Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento**
- Autobus adibiti a trasporto pubblico di linea
- **Autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)**

- Veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri
  
- **Autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL):**
  - già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione
  - con installazione e collaudo di sistemi di alimentazione a GPL o metano successivi al 24/11/2006
  
- Veicoli delle organizzazioni di volontariato